



ALLEGATO A alla Dgr n. 455 del 07 aprile 2015

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E IL SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NAZIONALE “PORTALE DELLA RETE DEI GRUPPI DI LETTURA”

FRA

- nato/a a il e domiciliato/a per la carica in Venezia, il/la quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di

- nato/a a il e domiciliato/a per la carica a, il/la quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto del Sistema Bibliotecario Nord-Est Milano, con sede in, via, Codice Fiscale, nella sua qualità di, a ciò incaricato/a da

PREMESSO CHE

1. la Regione del Veneto (d’ora in avanti “Regione”):

- a) ha la funzione, secondo la Legge regionale n. 50/1984, di sostenere e coordinare le attività delle biblioteche venete;
- b) individua nei Gruppi di lettura un’occasione per incoraggiare la promozione del libro e della lettura;
- c) è titolare del progetto di promozione della lettura “Veneto lettura”, che dal 2012 ha anche dato vita a un sito omonimo, attualmente ancora sperimentale, col proposito di segnalare le attività e i laboratori di promozione della lettura, i Gruppi di lettura e i lettori professionisti e non del Veneto.

2. il Sistema Bibliotecario Nord Est Milano (d’ora in avanti “Sistema”):

- a) è una rete di biblioteche nata con lo scopo di promuovere e sostenere i servizi di informazione, lettura e prestito nelle biblioteche vi aderiscono;
- b) ha attivato dal 2012 il “Portale della Rete dei Gruppi di lettura” (d’ora in avanti “Portale”) proprio per favorire la visibilità, la diffusione e incoraggiare le attività dei Gruppi di lettura del suo territorio, che ha ricevuto il riconoscimento di iniziative “meritevole della più fattiva collaborazione” dalla “Commissione Beni e Attività Culturali” della “Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome” in data 24 settembre 2014;
- c) condivide con la Regione la convinzione che i Gruppi di lettura svolgano una funzione fondamentale nella promozione del libro e della lettura.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente dispositivo, le parti convengono quanto segue:

Art. 1

La Regione si impegna a:

- a) collaborare con il Sistema al fine di migliorare ed aggiornare e il Portale, eventualmente anche valutando l’organizzazione di iniziative culturali ed incontri comuni;
- b) costituire un eventuale Gruppo di lavoro, formato principalmente da bibliotecari e possibili esperti del settore, col compito di:
 1. censire e monitorare Gruppi di lettura del Veneto, inserendo i loro riferimenti nel Portale;
 2. aggiornare il Portale indicando eventi ed incontri dei Gruppi di lettura veneti;
 3. stimolare nei Gruppi di lettura veneti la produzione di materiali (video, immagini, recensioni etc.) da pubblicare nel Portale;
 4. collaborare con il Sistema per migliorare ed aggiornare il Portale.
- c) monitorare l’evoluzione della collaborazione, eventualmente anche compiendo delle rilevazioni statistiche;
- d) pubblicizzare la presente convenzione nel suo sito istituzionale, nei luoghi e con i mezzi che riterrà più

idonei.

Art. 2

Il Sistema si impegna a:

- a) concedere alla Regione l'utilizzo gratuito del Portale allo scopo di:
1. censire e monitorare Gruppi di lettura dei rispettivi territori di competenza e gli eventi a loro correlati;
 2. ospitare un catalogo e uno scaffale virtuale, contenenti informazioni bibliografiche, abstract, commenti, recensioni e collegamenti a Social Network, delle letture scelte dai Gruppi di lettura dei territori di loro competenza;
 3. mettere a disposizione recensioni, interviste e articoli relativi alla lettura e ai Gruppi di lettura; offrire la possibilità di effettuare ricerche simultanee su fonti informative ad accesso libero e gratuito; consigliare una selezione di risorse elettroniche italiane e straniere; veicolare il maggior numero di informazioni possibili anche attraverso collegamenti a Social Network.
- b) formare il Gruppo di lavoro individuato dalla Regione all'utilizzo del Portale, fornendo anche le password necessarie per l'accesso;
- c) collaborare con la Regione e il Gruppo di lavoro al fine di migliorare ed aggiornare il Portale;
- d) farsi carico di tutti gli aspetti tecnico-informatici della gestione del Portale, di cui è l'unico titolare;
- e) pubblicizzare la presente convenzione sul suo sito istituzionale e nei luoghi che riterrà più opportuni.

Art. 4

La durata della presente convenzione è fissata in 5 (cinque) anni, con decorrenza a partire dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato.

Art. 6

Il presente atto viene redatto in triplice copia ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella all. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Art. 7

Per eventuali controversie inerenti la presente convenzione le parti dichiarano di comune accordo competente il Foro di Venezia.

Art 8

Il presente Accordo, a pena nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.